

SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ A.A. 2022-2023 VIII ciclo

VERBALE N. 1 - Insediamento della Commissione giudicatrice

Il giorno 27 del mese di giugno 2023 alle ore 13,30 in modalità presenza, si è riunita la Commissione per la definizione dei criteri da adottare per la valutazione dei titoli e per le prove dei/lle candidati/e nella selezione per l'accesso ai Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità nella Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, a.a. 2022/2023.

La Commissione, costituita con DR rep. n. 1324/2023 prot. n. 119594 del 26 giugno 2023 è così composta:

- prof. Mario Giampaolo, docente dell'Università degli Studi di Siena, con funzioni di Presidente;
- prof.ssa Loretta Fabbri, docente dell'Università degli Studi di Siena;
- dott.ssa Nicolina Bosco, docente dell'Università degli Studi di Siena, con funzioni di segretaria verbalizzante.

La Commissione prende atto:

- dell'Avviso di selezione emanato con DR rep. n. 1266/2023 prot. n. 106251 del 13 giugno 2023, e della rettifica emanata con DR rep. n. 1276/2023 prot. n. 107338 del 14 giugno 2023 all'art. 3, co. 1, lettera b) al predetto Avviso di selezione;
- del Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del Decreto n. 249 del 10 settembre 2010";
- del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni" che integra e aggiorna, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011;
- del Decreto Interministeriale 7 agosto 2020, n. 90 "Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità" che modifica e integra l'art. 4 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92;
- della Nota Interministeriale di chiarimenti n. 371182 del 13 agosto 2020;
- della Nota MUR n. 17285 del 14 luglio 2022 concernente le "Modalità di erogazione dei corsi del VII ciclo TFA sostegno proposte CRUI";
- del DI del 29 maggio 2023, n. 691 che ha riservato una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo";

- del DM del 30 maggio 2023, n. 694, che ha autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2022/2023 dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui al relativo allegato A e Avviso del 6 giugno 2023 di rettifica;

e quindi adotta i criteri di valutazione e di esonero previsti dalla normativa vigente.

La Commissione prende atto altresì che i **test preselettivi** predisposti sulla base delle modalità indicate nel bando di concorso saranno elaborati da una ditta specializzata incaricata di tale servizio, la quale procederà, nei giorni delle prove preselettive, alla gestione delle intere fasi di espletamento di queste, nonché, al termine della sessione, alla correzione degli stessi elaborati, al calcolo del punteggio ed alla stesura della relativa graduatoria.

- 1) Tenuto conto dei **Requisiti di esonero dalla prova preselettiva** previsti e qui di seguito elencati:
 - a) ai sensi dell'art. 2 comma 8 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, su posto sostegno per medesimo grado di scuola per il quale intendono partecipare alle procedure concorsuali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999, n. 124;
 - b) ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. del 30 maggio 2023, n. 694, e nei limiti della riserva di posti stabilita con il D.I. del 29 maggio 2023 n. 691, pari al 35%, i soggetti ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, come indicato dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
 - c) <u>i/le candidati/e affetti/e da invalidità pari o superiore all'80%,</u> ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come aggiunto dall'art. 25 comma 9 della legge dell'11 agosto 2014, n. 114;
 - d) ai sensi di quanto disposto con Decreto Ministeriale del 30 maggio 2023 n. 694, art. 1 comma 7, in deroga all'art. 4, comma 4, del Decreto 8 febbraio 2019 n. 92, i/le candidati/e che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo, presso l'Università degli Studi di Siena, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove. A tale riguardo i/le candidati/e devono allegare idonea documentazione attestante l'isolamento e/o quarantena;

la Commissione, per quanto sopra, decide di adottare la scheda all'allegato 1.

- 2) Tenuto conto che la **prova scritta** consiste nello svolgimento di una domanda aperta ed è diversificata in funzione dei gradi di scuola, che la sua valutazione è espressa in trentesimi, che ha una durata di 2 (due) ore (120 minuti) ed è superata con voto non inferiore a 21/30, la Commissione in ordine alla **valutazione della prova scritta** decide di adottare la **scheda all'allegato 2.**
- 3) Tenuto conto che la Commissione può attribuire complessivamente per tipologie di titoli culturali e professionali un punteggio non superiore a 10 punti complessivi e che procede a valutare i titoli presentati solo per i/le candidati/e che hanno superato la prova scritta secondo lo schema seguente:
- a) Titoli di servizio (fino ad un massimo di 4 punti)
- Servizio di insegnamento **per il sostegno** prestato **nel grado di scuola** per il quale si intende conseguire la specializzazione:
 - 1 punto per anno di servizio **per un massimo di 2 (due) anni**. Le tre annualità dichiarate ai fini dell'esonero dal test preselettivo non concorrono ai fini della valutazione dei

titoli di cui al presente articolo.

- Servizio di insegnamento **per il sostegno** prestato **in un grado di scuola diverso** da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione:
 - 0,50 punti per anno di servizio per un massimo di 4 (quattro) anni.

Le tre annualità dichiarate ai fini dell'esonero dal test preselettivo non concorrono ai fini della valutazione dei titoli di cui al presente articolo.

Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, oppure fino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.

L'annualità di servizio (180 giorni) per l'anno scolastico 2022-2023, deve essere posseduta alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (29 giugno 2023).

b) Titoli culturali (fino ad un massimo di 6 punti)

- 2 punti per dottorato di ricerca nei Settori scientifico disciplinari M-PED e M-PSI;
- fino ad un massimo di 4 punti per Master universitari di I e II livello:
 - Master universitario di I livello 1 punto per ogni anno,
 - Master universitario di Il livello 2 punti per ogni anno.

la Commissione, per quanto sopra, in ordine alla valutazione dei titoli decide di adottare la scheda all'allegato 3.

4) Tenuto conto che la **prova orale** verte sui contenuti delle prove scritte e su aspetti motivazionali, che la valutazione è espressa in trentesimi e si intende superata quando il/la candidato/a abbia riportato un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi), la commissione, in ordine alla **valutazione della prova orale** decide di adottare la **scheda all'allegato 4.**

La Commissione concorde predispone e valida le schede che saranno adottate durante le prove della procedura di selezione riportate in allegato.

Alle ore 15:30, la Commissione conclude la riunione.

Arezzo, data della firma digitale

I componenti della Commissione:

Prof. Mario Giampaolo (Presidente)

Prof.ssa Loretta Fabbri (Componente)

Dott.ssa Nicolina Bosco (Segretaria)

Allegati:

- 1. schede esonero prova preselettiva e di accesso alla riserva del 35% dei posti: Scuola dell'infanzia, primaria, sec. I grado e sec. Il grado;
- 2. schede prova scritta: Scuola dell'infanzia, primaria, sec. I grado e sec. Il grado;
- 3. schede valutazione titoli: Scuola dell'infanzia, primaria, sec. I grado e sec. Il grado;
- 4. schede prova orale: Scuola dell'infanzia, primaria, sec. I grado e sec. Il grado.